Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 105° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 aprile 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il 25 marzo alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Somboon Palasthira il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Thailandia.

(3026)

Il 25 marzo alle ore 11,20 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Pho Proeung il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Cambogia.

(3027)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 gennaio 1964, n. **141.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Durazzo » di Genova-Quarto, già scuola di avviamento professionale.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Durazzo », di Genova-Quarto, già scuola di avviamento professionale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 febbraio 1964, n. **142.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Terni, con sede in Terni.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Terni, con sede in Terni, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1964, n. **143.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Cesena (Forlì).

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Cesena (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1964, n. **144.**

Modificazione allo statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le parole « da almeno due anni » contenute nell'art. 31, primo comma, punto 3), dello statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, vengono sostituite dalle parole « da meno di due anni ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 145.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Saluzzo (Cuneo).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Saluzzo (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964.

Nomina del dott. Gastone Barsanti a direttore generale dei servizi tecnici dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10, comma secondo, del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente l'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica in data 20 gennaio 1964, con cui, a norma del sopracitato articolo 10 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, viene determinato il trattamento economico spettante al direttore generale dei servizi tecnici dell'Istituto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Gastone Barsanti è nominato direttore generale dei servizi tecnici dell'Istituto centrale di statistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 9

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.

Ammasso volontario del risone di produzione 1963, assistito dal contributo dello Stato a norma dell'art. 21 del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto che la difesa del mercato del risone e la stabilità dei relativi prezzi sono stati validamente assicurati nella decorsa campagna, mediante l'ammasso volontario dell'intera produzione nazionale, assistito dal contributo finanziario dello Stato previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta pertanto la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato del risone di raccolto 1963 e la stabilità del prezzo relativo;

Valutati i problemi e le esigenze del settore, in relazione alle caratteristiche peculiari del mercato del riso;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che, in relazione all'onerosità dell'iniziativa, sia per quanto riguarda i costi di finanziamento che le altre spese di gestione, si rende necessario assistere l'iniziativa suddetta con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Ritenuto che, per il conseguimento delle predette finalità, avuto riguardo all'entità della produzione della annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a 6.500.000 quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui sopra per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che l'acquisizione della suddetta quantità possa essere operata unitariamente, assicurando l'equilibrio dei mercati, anche provinciali, e che il successivo collocamento del prodotto volontariamente conferito ubbidisca ad un'unica manovra, in ordine ai tempi, ai volumi, agli assorbimenti delle partite e delle varietà offerte in vendita;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata pertanto l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario assistito dal contributo dello Stato venga assunta da un unico Ente o Associazione che:

opera con unità di indirizzo e di metodo in tutte le zone di produzione;

sia in possesso di adeguate attrezzature;

sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda dell'Ente nazionale risi intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità dell'Ente nazionale risi allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario del risone di produzione 1963, nei limiti e con i contributi sopra indicati, trattandosi di Ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono, che inoltre ha dato prova di capacità organizzativa nel settore dell'ammasso del risone ed è istituzionalmente soggetto a specifici controlli da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e nei limiti indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente nazionale risi intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese com-

plessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti, per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963, fino a 6.500.000 quintali.

L'ammasso volontario del risone di cui al precedente comma è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono concessi all'Ente nazionale risi:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del risone di produzione 1963 nella misura del 70%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 1400 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di lire 1400 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Potrà essere dichiarata la decadenza dell'Ente concessionario dei contributi, qualora:

a) non si attenga alle norme del disciplinare;

b) impedisca od ostacoli l'esercizio dei controlli che il Ministero dell'agricoltura riterrà di disporre.

Art. 5.

Per l'ammasso volontario di cui al presente decreto, l'Ente nazionale risi dovrà costituire un'apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione e le relative operazioni di ammasso restano affidate alla responsabilità degli amministratori dell'Ente nazionale risi, nominati dal Ministero della agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, con decreto 30 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del l'11 maggio 1962.

Art. 6.

Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto sarà sentito il Comitato costituito con successivo decreto ministeriale.

Art. 7.

Sul capitolo 140/R dell'esercizio finanziario 1963-64 è impegnata la somma di L. 1400 milioni.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione e saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1964
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 347.

ATTO DISCIPLINARE

Norme di attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963, assistito dal contributo dello Stato

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Ente nazionale risi intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

Le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 1.

L'ammasso volontario del risone di produzione 1963, con i contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Ente nazionale risi.

Art. 2.

Il quantitativo di risone da ammassare è stabilito fino ad un massimo di 6.500.000 quintali, ripartito fra le Provincie produttrici secondo la tabella allegata al presente atto, in base all'entità delle produzioni locali ed alle diverse situazioni di mercato.

Nel corso della gestione la ripartizione potrà essere modificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'andamento dei conferimenti, all'evoluzione delle disponibilità commerciali, al corso del mercato.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di risone all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia dalla tabella di cui all'articolo precedente.

I produttori che intendono conferire il risone all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore indicando il quantitativo e la varietà del prodotto e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme regolanti l'ammasso volontario contenute nel presente disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Il prodotto, da consegnarsi nei luoghi e con le modalità indicate dall'Ente nazionale risi, a cura e spese del conferente, deve essere: sano, secco, leale, mercantile, di colore normale esente da odori, con umidità non superiore al 14,50 % con resa in riso non inferiore di 10 punti alle rese basi fissate per ogni varietà ammessa al conferimento dall'apposita tabella di valutazione predisposta dall'Ente nazionale risi ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Ente nazionale risi è responsabile della buona conservazione del prodotto ammassato.

Art. 5.

Il campionamento delle singole partite è eseguito all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto è effettuata in applicazione della tabella di valutazione di cui al precedente articolo.

All'atto del conferimento deve essere corrisposta ai conferenti un'anticipazione sul prodotto, che sarà pagata per il tramite degli Istituti bancari partecipanti al finanziamento dell'ammasso.

Art. 6.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è stabilita nelle seguenti misure basi:

per i risoni	L. 6.300 al quintale
per i risoni semifini	» 6.500 al quintale
per i risoni fini (primo gruppo della tabella di valutazione)	» 6.800 al quintale
per i risoni fini (secondo gruppo della tabella di valutazione)	» 7.100 al quintale

Dette anticipazioni si riferiscono alle rese basi indicate nella tabella di cui al precedente art. 4.

A partire dal 1° dicembre 1963 e sino a tutto il mese di giugno 1964 detti prezzi dovranno essere aumentati, ogni mese di 30 lire a quintale.

Art. 7.

A richiesta del produttore l'Ente gestore può consentire che il risone conferito rimanga affidato alla custodia del produttore stesso. In tal caso quest'ultimo risponderà a titolo di depositario del risone custodito e riceverà un'anticipazione non superiore all'80 % dell'anticipazione base, prevista e disciplinata dal precedente articolo. Il saldo sarà corrisposto soltanto nel caso e all'atto della consegna effettiva del prodotto.

I produttori che intendono beneficiare di tale forma di anticipazione hanno la facoltà di sciogliersi dall'impegno assunto restituendo all'Ente gestore la somma ricevuta a sensi del comma precedente, maggiorata degli interessi. Prima di tale restituzione il risone oggetto di deposito non potrà essere in nessun caso alienato, ceduto o utilizzato senza preventivo benestare dell'Ente gestore.

Art. 8.

Il risone conferito forma un monte unico per tipo e quindi il conferente non può pretendere in restituzione la sua partita di risone che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

L'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite del risone ammassato, distinto per i quattro tipi di prodotto ammessi al conferimento in base ai prezzi realizzati ed alle quantità conferite, dà luogo alla fissazione dei prezzi medi per ciascun tipo di prodotto, da assumere a base per la liquidazione ai conferenti.

Ai fini del controllo delle quantità ammassate e delle vendite del prodotto, l'Ente gestore dovrà costituire masse separate per ogni tipo.

Art 9.

Il finanziamento del prodotto conferito all'ammasso deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi mediante convenzioni con Istituti di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo dell'ammasso. Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 10.

La vendita del prodotto ammassato viene effettuata dall'Ente nazionale risi in base alle direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il prodotto venduto deve essere consegnato a piede magazzino.

Ogni vendita deve essere preventivamente finanziata mediante pagamento anticipato del prezzo documentato da apposita fattura.

I ricavi delle vendite al netto del diritto di contratto previsto dal regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497, e nella misura stabilita dall'apposito decreto interministeriale previsto dalle citate disposizioni legislative, debbono essere versati prontamente nei conti di finanziamento accesi presso gli Istituti bancari interessati, a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito s'intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto, sollevano l'Ente nazionale risi da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 11.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato l'Ente gestore provvederà a calcolare, per ogni tipo di risone, sulla base dell'ammontare dei ricavi di cui al precedente art. 10, al netto degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, il prezzo effettivo medio ricavato per ogni quintale di risone.

Tale prezzo sarà poi maggiorato dalla quota dei contributi, non appena riscossi, che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Stabilito in tal modo il prezzo definitivo di vendita, l'Ente nazionale risi, previa delibera del proprio Consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a conguagliare tale prezzo con le anticipazioni corrisposte, tenendo conto delle quantità conferite e liquidando a favore dei conferenti l'eventuale avanzo.

Art. 12.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto, al netto delle spese ed interessi, come specificato al precedente art. 11.

Art. 13.

Sul risone conferito all'ammasso volontario e su quello oggetto dell'anticipazione di cui al precedente art. 7, grava il privilegio legale di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 20 aprile 1940, n. 497.

Valgono inoltre le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 14.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire entro il 31 marzo 1964 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale per tutte le spese generali di amministrazioni (in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed i furti) e di conservazione del prodotto (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, facchinaggi);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti di quantitativi di prodotto per la costituzione di masse omogenee per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti e indicare l'ammontare degli interessi addebitati ai singoli conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti.

Art. 15.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo e alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste verrà disposta a favore dello stesso Ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del risone di produzione 1963 nella misura del 70 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per

la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 1400 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 1400 milioni.

Art. 16.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 17.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore provvederà alla formazione di un rendiconto finale, nel quale saranno indicati: i quantitativi di risone conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di anticipazione ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti. Tale rendiconto diverrà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi.

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il direttore: RAMPONI *Il presidente*: CANTONI

Roma, addì 21 ottobre 1963

Allegato all'atto disciplinare contenente le norme di attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963 assistito dai contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Piano di ripartizione delle quantità complessive di risone di produzione 1963 che in ogni Provincia potranno fruire dei contributi di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454:

Provincia		
Alessandria	q.li	180.000
Novara	»	940.000
Vercelli	»	2.790.000
Bergamo	»	50
Brescia	»	150
Cremona	»	14.000
Mantova	»	56.000
Milano	»	360.000
Pavia	»	1.620.000
Padova	»	2.000
Rovigo	»	65.000
Verona	»	48.000
Vicenza	»	2.400
Bologna	»	32.000
Ferrara	»	275.000
Modena	»	20.000
Reggio Emilia	»	20.000
Siena	»	5.000
Firenze	»	1.000
Catanzaro	»	400
Cosenza	»	8.000
Catania	»	1.000
Cagliari	»	60.000
	q.li	6.500.000

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1964.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Salò per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Salò (Brescia) adottato dal Consiglio comunale di Salò con deliberazione n. 15 del 30 giugno 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Salò, adottato dal Consiglio comunale di Salò con deliberazione n. 15 del 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1964

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI SALO'
(Brescia)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque non comprese in zone portuali

Art. 1.

I natanti a motore che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale, e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti alla osservanza, oltrechè delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospiciente il territorio comunale entro 200 (duecento) metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore non deve superare il limite di 10 (dieci) chilometri all'ora.

Art. 3.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (corridoi obbligatori per le scuole di sci nautico, per gli enti balneari e per i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità di zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 4.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1949, n. 631.

Art. 5.

Ai trasgressori delle norme stabilite dal presente regolamento verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 6.

E' riservata al sindaco la facoltà di modificare, mediante ordinanza, i limiti di cui all'art. 2 quando ciò si rende necessario per motivi di pubblico interesse.

Art. 7.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, del Corpo delle foreste e del Consorzio pesca, nonchè quelli adibiti a servizio pubblico e quelli addetti ai servizi sanitari e di pronto soccorso quando navigano per comprovate ragioni di servizio.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena sia approvato e pubblicato a norma dell'art. 62 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(2927)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24743, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107, con il quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Pietro Zavagli, ispettore generale dell'Ufficio tecnico erariale di Milano;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1962, numero 10031, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1962, registro n. 43, foglio n. 279, con il quale il dott. ing. Pietro Zavagli è stato sostituito con il dottor ing. Silvio Lazzari;

Considerato che il suddetto dott. ing. Silvio Lazzari è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Scipione Vallini, ispettore generale, capo dell'Ufficio tecnico erariale di Milano, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del pari grado dott. ing. Silvio Lazzari, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Scipione Vallini un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 35.000 occorrente per il titolo di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 196

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 363, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di presidente, il dottor Carmelo Lettieri, consigliere della Corte di appello di Potenza;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 25912, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 11, foglio n. 19, con il quale il dott. Carmelo Lettieri è stato sostituito con il dottor Alfonso Valletta;

Vista la nota in data 31 dicembre 1963, n. 1825 g./15498, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, nel comunicare che il predetto dott. Valletta non può espletare l'incarico perchè trasferito ad altra sede, ha designato, in sostituzione, il dott. Rocco Mancini, presidente di sezione della stessa Corte di appello;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rocco Mancini, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, in sostituzione del dott. Alfonso Valletta, consigliere della stessa Corte di appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Rocco Mancini, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 30.000 per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1964
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 301

(2896)

DECRETO MINISTERIALE 6 *marzo* 1964.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la « Società per azioni acciaierie, ferriere, trafilerie, Cravetto », con sede in Settimo Torinese (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla « Società per azioni acciaierie, ferriere, trafilerie, Cravetto », con sede in Settimo Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali Donnaz I, Donnaz II e Pont St. Martin (Aosta), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « Società per azioni acciaierie, ferriere, trafilerie, Cravetto », con sede in Settimo Torinese (Torino), la sussistenza delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2905)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1964.

Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, da importare a dazio ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0.1 %, previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla voce 73.02-E-II-c-1 della vigente tariffa dai dazi doganali; è fissato, per il corrente anno, nella misura globale di tonnellate 5.000 (cinquemila).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(3040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Cassaro (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3015)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Godrano (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.121.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Raddusa (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3002)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.296.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3017)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Cefalù (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.446.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3016)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Solarino (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3018)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Matematica finanziaria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3054)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento dell'« VIII Salone internazionale campeggio-sport », in Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con nota del 9 marzo 1964, n. 22605, ha comunicato che il Gruppo nazionale fabbricanti commercianti campeggio sport organizzerà, in Milano, l'« VIII Salone internazionale campeggio-sports » dal 2 al 5 novembre 1964 anzichè dal 1° al 4 novembre 1964, come precedente programmato.

(2991)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elevazione del numero dei componenti del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia « Rinascita », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale in data 14 marzo 1964, è stato portato a cinque il numero dei componenti del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia « Rinascita », con sede in Roma, e sono stati chiamati a far parte dello stesso Comitato di sorveglianza i signori:

1) Cascino avv. Silvio; 2) Severi ing. Antonio.

(2993)

Scioglimento di diciotto società cooperative della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 marzo 1964 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « C.E.F.A.S. », con sede in Napoli, costituita per rogito Angrisano in data 25 giugno 1955, repertorio n. 8506;

2) Società cooperativa edilizia « C.E.T.S. - Il Tetto Sicuro », con sede in Napoli, costituita per rogito Dinacci in data 19 gennaio 1957, repertorio n. 3913;

3) Società cooperativa edilizia « Eureka », con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 18 febbraio 1958, repertorio n. 2434;

4) Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 2 aprile 1958, repertorio n. 26515;

5) Società cooperativa edilizia « B. Mattarella », con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 12 ottobre 1954, repertorio n. 2057;

6) Società cooperativa edilizia « Mergellina Domus », con sede in Napoli, costituita per rogito Staffa in data 23 gennaio 1958, repertorio n. 4871;

7) Società cooperativa edilizia « Tagro », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 7 marzo 1955, repertorio n. 28623;

8) Società cooperativa edilizia « Ezio Vanoni », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 27 maggio 1957, repertorio n. 48275;

9) Società cooperativa produzione e lavoro « Diana », con sede in Baroli (Napoli), costituita per rogito Triola in data 1° febbraio 1948, repertorio n. 1336;

10) Società cooperativa produzione e lavoro « Autotrasportatori », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Dello Joio in data 24 gennaio 1954, repertorio n. 6297;

11) Società cooperativa « Liberatrice », con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito Napolitano in data 18 giugno 1957, repertorio n. 5828;

12) Società cooperativa edilizia « La Radiosa », con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito Napolitano in data 18 giugno 1957, repertorio n. 5834;

13) Società cooperativa edilizia « C.E.D.A.P. », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Muti in data 3 settembre 1960, repertorio n. 45147;

14) Società cooperativa produzione e lavoro « Folgore », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ciampolillo in data 8 maggio 1958, repertorio n. 9957;

15) Società cooperativa edilizia « La Fortuna », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Fiordiliso in data 1° febbraio 1955, repertorio n. 51995;

16) Società cooperativa edilizia « La Montenuovo », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Margarita in data 10 aprile 1959, repertorio n. 2042;

17) Società cooperativa edilizia « Freccia del Sud », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 2 aprile 1959, repertorio n. 23694;

18) Società cooperativa edilizia « Spes Nova », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 16 aprile 1959, repertorio n. 24042.

(2819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 2 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,89	624,80	624,88	624,90	624,895	624,65	624,90	624,87
$ Can.	578,08	578,20	578 —	578,20	577,25	578,20	578,25	575 —	578,20	578,10
Fr. Sv.	144,34	144,40	144,42	144,415	144,30	144,34	144,4175	144,27	144,34	144,40
Kr. D.	90,58	90,61	90,62	90,645	90,50	90,61	90,625	90,37	90,61	90,60
Kr. N.	87,38	87,43	87,42	87,42	87,40	87,39	87,41	87,10	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,45	121,47	121,52	121,485	121,50	121,46	121,47	121,20	121,46	121,45
Fol.	173,31	173,26	173,28	173,275	173,25	173,29	173,29	173,15	173,22	173,30
Fr. B.	12,54	12,545	12,545	12,54625	12,5425	12,53	12,5457	12,47	12,54	12,545
Franco francese	127,51	127,52	127,55	127,53	127,54	127,52	127,535	127,37	127,52	127,52
Lst	1748,66	1748,80	1748,80	1748,925	1748,50	1748,75	1748,85	1748,30	1748,75	1749 —
Dm. occ.	157,20	157,22	157,24	157,2175	157,20	157,22	157,2175	157,05	157,23	157,25
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,19	24,15	24,19	24,1927	24,17	24,18	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,805	21,90	21,80	21,805	21,70	21,80	21,80

Media dei titoli del 2 aprile 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,875
Redimibile 3,50 % 1934	94,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,45
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,55

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,887
1 Dollaro canadese	578,225
1 Franco svizzero	144,416
1 Corona danese	90,635
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	121,477
1 Fiorino olandese	173,282
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,532
1 Lira sterlina	1748,887
1 Marco germanico	157,217
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,805

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1838, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre Facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre: a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per

i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concoro i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle componenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite

dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, numero 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1964

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1964
Registro n. 19 difesa-Marina, foglio n. 41. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D.P. 18 luglio 1949, n. 674* - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo .	2	—	2
3	Diritto amministrativo . . .	2	—	2
4	Diritto costituzionale . . .	2	—	2
5	Diritto e procedura civile . .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta e in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fondi del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali; rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti-legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . , chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno . . . .

di trovarmi nella seguente posizione (5) . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere.

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . . . , lì . . . .

(data)

Firma . . . .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3009)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a centocinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S., numeri 10, 11 e 12 del 1963, è pubblicato in data 15 marzo 1964 il decreto ministeriale 18 febbraio 1964, n. 3538, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 234, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a centocinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con il decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 novembre 1961.

(2996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso al posto di direttrice dell'Educandato femminile statale di Milano.

Si comunica che la graduatoria del concorso al posto di direttrice dell'Educandato femminile statale di Milano, approvata con decreto ministeriale 1° luglio 1963, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 5 dicembre 1963, n. 49, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

(3010)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 385, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 2 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963, registro n. 10 Sanità, foglio n. 227, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. Tizzano Antonio, membro effettivo della Commissione di che trattasi, è deceduto in data 19 gennaio 1964 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Seppilli Alessandro, ordinario d'igiene presso la Università di Perugia, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Antonio Tizzano.

Al prof. Alessandro Seppilli competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 9 febbraio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Registro n. 2, foglio n. 165

(2910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel contesto dell'elenco unito al decreto ministeriale 3 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1964 — concernente il concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a studenti universitari che intendano preparare la tesi di laurea presso le Stazioni sperimentali agrarie, i Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria, gli Istituti di olivicoltura ed oleificio, le Cantine sperimentali, l'Istituto nazionale di economia agraria — nell'enumerazione dei Laboratori universitari aventi funzione di Stazione sperimentale agraria, devono intendersi aggiunti anche:

Laboratorio di entomologia agraria dell'Università di Napoli in Portici;

Laboratorio di zootecnia ed ezoognosia dell'Università di Napoli in Portici.

(3041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6207/III del 5 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Considerato che il presidente della predetta Commissione comm. dott. Pietro Curione, e il segretario, dott. Giulio Levante, sono stati trasferiti ad altra sede ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

A modifica del decreto n. 6207/III del 5 ottobre 1963, il comm. dott. Adriano Monarca, vice prefetto ed il dott. Mario Paxi, consigliere di Prefettura, sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cagliari, addì 3 marzo 1964

Il medico provinciale: DUCE

(2915)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.